

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Prima CIVILE

Il Giudice, dott. ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7069/2014 del ruolo generale
degli affari contenziosi, promossa

S.L. (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

C.L. (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell' atto di citazione
dall'Avv. G.M., elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona, Via
XXXXXXX n. 4

ATTORI

Contro

C.M. (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

V.A. (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

SOCIETÀ A. S.P.A. (C.F. XXXXXXXXXXXX),

in persona del legale rappresentante p.t., I. rappresentati e difesi in virtù del
mandato a margine della Comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. A.C.,
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 67

CONVENUTI

avente ad oggetto: diritti della personalità

CONCLUSIONI

Per gli attori: In via principale:

- 1) Accertare le violazioni del dovere di verità, di controllo e dei limiti al diritto di cronaca, nonché la lesione del diritto alla privacy, specificate in narrativa, compiute a mezzo stampa dalla Società A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 67, 37122 Verona, quale editore del Giornale L., del direttore del Giornale L. sig. M.C. e della giornalista sig. ra A.V., attraverso la redazione e pubblicazione dell' articolo a firma A.V., dal titolo: "Droga ai giovani, in due finiscono a processo", sul quotidiano L., a p.15, del 4 agosto 2013;
- 2) Accertare che le suddette violazioni degli artt. 2 e 21 Cost., dell'art. 2 Legge Professionale n.69/1963, dell'art. Il Codice Privacy (d. lgs. 196/2003), dell'art. 8 Conv. Europea recepita con L.848/1955, hanno procurato la lesione della reputazione, dell' onore e della privacy del sig. L.S., come sopra domiciliato, per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, condannare la Società A. S.p.a., quale editore del Giornale L., il direttore del Giornale L. sig. M.C. e la giornalista sig. ra A.V., tutti in solido tra loro ai sensi dell' art. 2050 c.c., dell'art. 2055 c.c. e dell'art. 2049 c.c., a risarcire i danni alla reputazione, all' onore, alla privacy, alla vita familiare e di relazione, ed alla vita professionale, arrecati con i suddetti comportamenti e fatti al sig. L.S., ut supra domiciliato, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto della giovane età del sig. S. all' epoca dei fatti (18 anni) e della tiratura e diffusione del Giornale L. nel 2013, e comunque nella misura non inferiore ad euro 48.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo;
- 3) Conseguentemente, accertare che le violazioni del dovere di verità, di controllo, e dei limiti al diritto di cronaca, nonché la violazione del diritto alla privacy, come contestate in narrativa, compiute a mezzo stampa dall' editore

del Giornale L., Società A. S.p.a., quale editore del Giornale L., dal direttore del Giornale L. sig. M.C. e dalla giornalista sig. ra A.V., tutti in solido tra loro ai sensi dell' art. 2050 c.c., dell' art. 2055 c.c. e dell' art. 2049 c.c., con la pubblicazione dell' articolo dal titolo «Droga ai giovani, in due finiscono a processo» apparso sul quotidiano L. del 4 agosto 2014 a p. 15, hanno comportato un danno non patrimoniale altresì alla sig. ra L.C., quale madre dell' interessato, a causa delle ripercussioni familiari ed alla vita di relazione subite, e dei danni psicofisici e delle sofferenze patite in conseguenza della lesione della privacy e della reputazione del figlio L.S., in virtù anche della larga diffusione del giornale L. nell' anno 2013, per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, condannare la Società A. S.p.a., il direttore del Giornale L. sig. M.C. e la giornalista sig. ra A.V., tutti in solido tra loro ai sensi dell' art. 2050 c.c., dell' art. 2055 c.c. e dell' art. 2049 c.c., a risarcire il suddetto danno, che si quantifica in via forfettaria nella somma di euro 4.000,00, o nella diversa misura che si riterrà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;

4) In ogni caso: con rifusione dei compensi di causa, oltre spese, spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA se dovuta e c.p.a., come per legge.

Per i convenuti:

Rigettarsi tutte le domande formulate da S.L. e C.L. nei confronti di A. s.p.a ., M.C. e A.V., in quanto infondate in fatto e diritto; con vittoria di spese di lite (comprehensive di spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.);

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul quotidiano L. di Verona del 04.08.2013, a pag. 15, è stato pubblicato un articolo a firma di A.V., dal titolo «Droga ai giovani, in due finiscono a processo», con sottotitolo «In vendita hashish e marijuana su ordinazione», che, nel dare la notizia di un'operazione di controllo effettuata dalla Guardia di Finanza di Villafranca di Verona, diretta a contrastare il fenomeno del

consumo e dello spaccio di stupefacenti, riportava: «Un giro di hashish e marijuana tra giovani. Gli incontri tra gli spacciatori e gli acquirenti, tutti di età compresa tra i 17 e i 24 anni, avvenivano in P. L. a Vigasio (...) Una situazione che è andata avanti fino a quando la Finanza della compagnia di Villafranca non ha scoperto due spacciatori durante un controllo volto proprio a prevenire episodi di questo genere. Ordinazione della droga, scambio di soldi e consegna. Questa la tattica utilizzata dai due spacciatori, D.A. e L.S., 19 anni entrambi disoccupati di Castel d' Azzano, tratti in arresto la notte scorsa e rinviati a giudizio per direttissima quindi hanno patteggiato e sono stati condannati rispettivamente a dieci e otto mesi, pena sospesa per la loro incensuratezza. (...) Lo spaccio delle sostanze era organizzato in modo tale che gli spacciatori conoscessero "in anteprima" quale fosse il fabbisogno degli acquirenti così da poter rifornire delle giuste quantità che sarebbero servite nel corso della serata. I due giovani, quindi, prendevano le "ordinazioni", si assicuravano il pagamento facendosi dare i soldi in anticipo ed infine consegnavano la "roba" richiesta (...). Complessivamente i due arrestati sono stati trovati in possesso di 40 grammi di marijuana, qualche dose di hashish, un bilancino di precisione. (...) S. effettuava le consegne dopo aver ricevuto la merce da D. che si riforniva dal grossista».

S.L. ha addotto la falsità dei dati divulgati, lamentando che la giornalista abbia sottaciuto che la detenzione di sostanze stupefacenti da parte sua era del tutto irrisoria, limitata a soli 4 grammi di marijuana, e rimarcando la propria estraneità all'organizzazione criminosa descritta; ritenendosi perciò gravemente diffamato dalla narrazione contenuta nello scritto, in uno alla propria madre ha evocato in giudizio la A. s.p.a., C.M. e V.A., rispettivamente editore, direttore responsabile del quotidiano e autrice dell' articolo, onde ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla diffusione della notizia, quantificati, quanto al figlio, nella misura di 48.000,00 e, quanto alla sig.ra C., in 4.000,00. Le domande sono infondate e vanno, pertanto, respinte.

Dall' esame dei documenti dimessi dalle parti si evince che la posizione del S. - tratto in arresto in Vigasio, tra il 2 e il 3 agosto 2013, allorché colto, insieme al D.A., nell' atto di cedere grammi 1, 2 di marijuana in favore di un terzo, il quale, secondo il capo d' imputazione, «li aveva precedentemente contattati telefonando al cellulare del D.», e nella detenzione di ulteriori 4 grammi della medesima sostanza e di 0, 5 grammi di hashish, questi ultimi «occultati sull'auto condotta dal S. con la quale si erano recati sul luogo della cessione»- sia stata definita con sentenza del Tribunale di Verona n. 1658/2013 del 03.08.2013, con l' applicazione ex art. 444 c.p.p. della pena di mesi 8 di reclusione e 2.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 fascicolo attoreo). Secondo la tesi attorea la giornalista avrebbe dovuto verificare l'attendibilità della fonte, effettuando una ricerca per controllare la veridicità della notizia e così indicare l'esatto quantitativo di marijuana trovato nel possesso del ragazzo ed escluderne comunque il coinvolgimento in un'associazione per delinquere a fini di spaccio; la medesima avrebbe indebitamente violato la privacy del giovane, riportando i suoi dati personali (nome, cognome, età, residenza e stato d' inoccupazione), in luogo delle sole iniziali del nome e del cognome, come fatto nel comunicato stampa della Guardia di Finanza (v. doc. 8 fascicolo attoreo). A siffatte argomentazioni i convenuti, regolarmente costituiti, hanno opposto l'esimente del diritto di cronaca, richiamando per il trattamento dei dati personali il combinato disposto degli artt. 136 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 51 c.p. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il legittimo esercizio del diritto di cronaca, che vale ad escludere l'esistenza di ogni danno ingiusto, ricorre quando vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la verità oggettiva della notizia o anche la verità soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca;
- b) la continenza, e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca;

c) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 14822 del 04/09/2012; Sez. 3, n. 20285 del 04/10/2011; Sez. 3, n. 12420 del 16/05/2008). Quanto al primo presupposto, il Giudice di legittimità ha precisato che il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa «a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 2271 del 04/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20138 del 18/10/2005 Sez. 3, n. 7605 del 31/03/2006) e che, inoltre, «ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale» (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 37463 del 21/09/2005; Sez. 5, n. 1419 del 11/02/1985). In specie, il testo dell'articolo pubblicato su L. riproduce fedelmente, senza alcun commento suggestivo e senza toni enfatici, il contenuto del comunicato stampa diffuso il giorno prima, il 3 agosto 2013, dalla Guardia di Finanza, protagonista dell'operazione di polizia culminata nell'arresto dell'attore e del D. (v. doc. 8 fascicolo attoreo), ove si ritrova sia l'espressione «lo spaccio delle sostanze stupefacenti era organizzato in modo tale che gli spacciatori conoscessero in anteprima quale fosse il fabbisogno degli acquirenti», sia la quantificazione in «circa 40 grammi» della marijuana trovata «complessivamente» in possesso dei due arrestati.

A fronte di questo non può rimproverarsi alla giornalista una mancanza di diligenza nella scelta della propria fonte informativa, rappresentata nel caso dall'autorità investigativa che all'arresto aveva proceduto, sulla cui attendibilità aveva dunque riposto il giusto affidamento, né imputarle il mancato aggiornamento della notizia all'esito della celebrazione dell'udienza, risultando invece evidenziati la definizione del procedimento con sentenza di patteggiamento, il più mite trattamento comminato all'attore rispetto al coimputato, la sospensione della pena e l'incensuratezza del giovane.

Per quel che attiene all'imprecisione inerente al quantitativo della marijuana rinvenuta nella disponibilità dell'attore e del coimputato, indicato solo in modo «complessivo», senza distinzione della posizione del S. da quella del D.XXXX, presso la cui abitazione erano stati rinvenuti dopo l'arresto circa 35 grammi di marijuana, si osserva che:

- a) in ragione di quanto sopra detto rispetto al carattere ufficiale della fonte in reato di diffamazione;
- b) dal testo emerge comunque la diversa sorte dei due imputati;
- c) l'imprecisione non vale ad alterare la struttura essenziale del fatto illustrato, dato dalla compartecipazione dell'attore nel reato di spaccio di stupefacenti, non contestata e in ogni caso desumibile dalle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e dal patteggiamento intervenuto in sede penale (sulla cui rilevanza probatoria cfr. Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 13034 del 24/05/2017). Va escluso, poi, che il censurato scritto fosse in grado di suggestionare il lettore circa l'accostamento del S. ad un'organizzazione criminale, della quale non v'è in effetti menzione, risultando piuttosto tracciato un coordinamento di condotte con il D. teso alla realizzazione di un medesimo scopo criminoso, coordinamento parimenti descritto nell'imputazione oggetto della sentenza penale.

Ed ancora, sussiste l'ultimo requisito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, giacché la vicenda giudiziaria, ancorché circoscritta in ambito locale, stante l'allarme sociale provocato dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti, offriva indiscutibili profili di interesse pubblico, interesse già ordinariamente connesso all'esercizio della cronaca giudiziaria (v. Cass. pen., sez. V, 11/05/2012 n. 39503). Infine, la propalazione dei dati identificativi dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali – trattandosi di dati giudiziari ai sensi dell'art. 4, lett. e), del Codice della privacy – si inquadra nel generale regime di pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e, quanto a identità, età, professione, capo di imputazione e condanna irrogata ad una persona

maggiorenne, possono essere pubblicati anche in assenza del consenso dell'interessato, ove rispettati, com'è nel caso, i requisiti su cui si basa il diritto di cronaca, richiamati dall'art. 137, comma 3, del citato Codice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono parametri di cui al d.m. n. 37/2018, considerato il mancato espletamento di istruttoria orale. P.Q.M. definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede: 1) respinge le domande formulate dagli attori nei confronti dei convenuti; 2) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in 4.000, 00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

Verona, 10 ottobre 2018

IL GIUDICE, dott. ssa *Stefania Abbate*

Sentenza redatta con la collaborazione del dott. R.F.P., in tirocinio presso il Tribunale di Verona.

Sentenza in archivio su